

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

13171.09



8 GIU. 2009
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LAVORO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 5515/2006

SEZIONE LAVORO

Cron. 13171

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente - Ud. 01/04/2009

Dott. FEDERICO ROSELLI - Rel. Consigliere - PU

Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -

Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -

Dott. PIETRO ZAPPIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5515-2006 proposto da:

D.S.F.

+ ALTRI

omisis

2009

omisis

1150

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ~~OTRANTO~~ ^{GRANCONICO 142}, presso lo studio dell'avvocato PANICI PIER LUIGI, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati CIVITELLI ANTONIO, GIOVANNELLI GIOVANNI, giusta procure speciali per: DE SANZO,

Giemme New S.r.l.

procura speciale del Comune di Castiglione dei Pepoli del 9/08/05; D'ANGELO, procura speciale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Civitacampomariano del 20/09/05; CIRPIANI, procura speciale atto notar Loredana Borrelli di Ortona del 16/09/05, rep. 23546; IANNI, procura speciale atto notar Ciancarelli Roberto di l'Aquila del 26/7/05, rep. 112308; DI BUO', procura speciale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Amandola dell'11/7/05; BARTOCCHI, procura speciale dell'Ufficio del Giudice Unico del Tribunale di Ascoli Piceno del 18/8/05; MERLI, procura speciale atto notar MARCO PIRONE di Terni del 5/9/05, rep. 62873; ORLANDO, procura speciale atto notar ENRICO PICCININI di Udine dell'11/7/05, rep. 73134; ZACCAGNINI, procura speciale atto notar ALBINIO FARINA di Grottamare dell'11/7/05, rep. 90049; ZIRAFÀ, procura speciale atto notar SILVIO SCAGLIA di Agrigento del 13/7/05, rep. 26376; ROCCI, procura speciale atto notar BEATRICE ROMANO di Vibo Valentia dell'8/7/, rep. 26990; PIERSANTI, procura speciale atto notar CECCHETELLI ALESSANDRO di Fano dell'8/7/05, rep. 69111; LIBERTO, procura speciale atto notar BEATRICE ROMANO di Tropea dell'8/7/05, rep. 26991; LA MENDOLA, procura speciale atto notar ANGIOLA GIORDANI di Camisano Vicentino dell'8/7/05, rep. 30419; PONZIO, procura speciale atto notar MARIA ANTONIANI di Gela del 4/7/05, rep. 14657; COZZONI, procura speciale atto notar MONTESANO ANTONIO di Paola

del 1/7/05, rep. 14993; LUPI, procura speciale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Amandola del 30/6/05; BIDOLLI, procura speciale atto notar LORENZO VALERI di Matelice dell'1/7/05, rep. 29918; CAPUTO, procura speciale atto notar NATALIA D'ORO di Catania del 20/6/05, rep. 1024, in atti;

- ricorrenti -

contro

SAIPEM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

GHIZZONI S.P.A. ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 247/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/04/2005 r.g.n. 280/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2009 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l'Avvocato GIOVANNELLI;

udito l'Avvocato MORRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI RIELLO, che ha concluso per per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 27 dicembre 2002 al Tribunale di Milano

D.S.F.

e gli altri qui indicati i epigrafe, già dipendenti della s.p.a. Saipem, convenivano in giudizio questa nonché la s.p.a. Ghizzoni e chiedevano accertarsi la nullità dell'atto di trasferimento di un ramo d'azienda, al quale essi erano appartenuti, dall'una all'altra società, compiuto in data 27 novembre 2000; di conseguenza essi chiedevano anche la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro presso la Saipem.

Costitutesi le convenute, il Tribunale accoglieva le domande con decisione del 3 gennaio 2004, riformata integralmente con sentenza del 15 aprile 2005 dalla Corte d'appello, la quale riteneva che la mancanza di preventiva comunicazione alle rappresentanze sindacali della volontà di compiere il trasferimento comportava non la nullità di questo bensì soltanto l'eventuale azione collettiva ex art. 28 l. 30 maggio 1970 n. 300; in ogni caso la comunicazione era avvenuta.

La Corte d'appello escludeva altresì la nullità dell'atto di trasferimento per frode alla legge, ossia per inesistenza del ramo d'azienda e per dissimulazione della volontà di mutare il titolare dei rapporti di lavoro, vale a dire il datore, senza il consenso dei lavoratori, oppure di ridurre il personale eludendo le procedure di licenziamento collettivo, imposte dalla l. 23 luglio 1991 n. 223.

La reale esistenza del ramo d'azienda, denominato "Costruzioni terra Italia", risultava da una persuasiva consulenza tecnica di parte, nella quale veniva indicata l'attività del ramo, consistente nella progettazione, costruzione e posa di tubi di grande diametro, curata da novantadue dipendenti di diversa qualifica; un accordo per la mobilità del 1999 dimostrava la preesistenza di questo, sia pure in crisi produttiva.

Che poi la cessione di esso costituisse un tentativo di superare la crisi economica dell'intera società cedente non escludeva la liceità della

Federico Pionelli

cessione.

L'appartenenza al ramo risultava infine dai curricula dei lavoratori attualmente appellati.

Contro questa sentenza ricorrono per cassazione il **D.S.** e litisconsorti mentre la s.p.a. Saipem resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 47 l. 29 dicembre 1990 n. 428 e 331 cod. proc. civ. osservando come alla s.p.a. Ghizzoni, cessionaria del ramo d'azienda e convenuta nel giudizio di primo grado, non sia stato notificato l'atto d'appello, malgrado la sua posizione di litisconsorte necessario: il mancato ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio causerebbe la nullità della sentenza qui impugnata.

Il motivo non è fondato.

Le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 22 ottobre 2002 n. 14897 hanno escluso il litisconsorzio necessario nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro, agendo in giudizio, affermi l'esistenza del rapporto con un datore di lavoro (nel caso attuale, la società cedente il ramo d'azienda) e neghi il rapporto con altra persona (nel caso attuale, la società cessionaria). In questi casi infatti il lavoratore non deduce in giudizio un rapporto plurisoggettivo né una situazione di contitolarità ma tende ad un'utilità conseguibile rivolendosi ad una sola persona, ossia al datore vero. L'accertamento negativo dell'altro rapporto avviene senza efficacia di giudicato, mentre l'eventuale contrasto di giudicati è bilanciato dalle esigenze di economia e speditezza processuale, ostacolate dalla presenza di altra parte nel giudizio.

Col secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 47 l. n. 428 del 1990 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d'appello ravvisato la comunicazione alle organizzazioni sindacali della cessione di ramo

Federico Pirelli

F. P.

d'azienda; comunicazione in realtà mai avvenuta.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

La sentenza impugnata afferma l'irrilevanza della detta comunicazione ai fini della validità del negozio di cessione d'azienda, e la sua rilevanza soltanto quale condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300. Con tale affermazione essa attribuisce natura interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, al comma 3 dell'art. 47 cit., come modificato dall'art. 1 d. lgs. 2 febbraio 2001 n. 18, poiché i fatti di causa risalgono al 2000, e l'affermazione è plausibile poiché gli effetti della detta omissione di comunicazione erano controversi già prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 18 del 2001 (Cass. 4 gennaio 2000 n. 23).

Ciò stante, l'affermazione di avvenuta comunicazione è stata resa dalla Corte d'appello ad abundantiam, onde non sussiste ora l'interesse dei ricorrenti a contestarla.

Col terzo motivo essi, oltre ad insistere inutilmente sul suddetto difetto di comunicazione, deducono la violazione dell'art. 1325 cod. civ. e vizi di motivazione per assenza di causa nel negozio di cessione, ossia per inesistenza così del ramo d'azienda ceduto come dell'attività ad esso assegnata, per mancanza di commesse, e per ravvisabilità del motivo illecito, consistente nell'intenzione di ridurre il personale senza le procedure di garanzia imposte dalla l. n. 223 del 1991.

Col quarto motivo i medesimi lamentano la violazione dell'art. 2112 cod. civ. in relazione agli artt. 12, 14 e 71 c.c.n.l. 29 novembre 1994 per il settore energia delle aziende a partecipazione statale nonché vizi di motivazione, per avere la Corte d'appello accertato l'esistenza del ramo d'azienda solo sulla base di una perizia di parte, mentre la realtà dimostrava la mancanza di beni organizzati per la produzione e dell'attività da svolgere con continuità, ed infine per essere stati, prima della cessione, i lavoratori assegnati non già ad uno specifico ramo bensì ad attività generali

Medico Panti

dell'impresa.

Col quarto motivo i ricorrenti, invocando gli artt. 1325, 1343, 1344, 1345, 1346 cod. civ., e le leggi nn. 428 del 1990 e 223 del 1991, insistono sul reale scopo perseguito dalla datrice di lavoro ossia sull'intenzione di eludere, attraverso la simulata cessione del ramo d'azienda, le garanzie assicurate dalla legge per il caso di riduzione del personale.

I tre motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati.

In materia di trasferimento di parte (c.d. ramo) di azienda tanto la normativa comunitaria (direttiva del Consiglio UE del 29 giugno 1998 n. 98/50 e poi 12 marzo 2001 n. 01/23) quanto la legislazione nazionale (art. 2112 cod. civ., comma quinto, sostituito dall'art. 32 d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276) perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a proseguire con continuità l'attività produttiva. A questo fine la citata direttiva del 1998 richiede che il ramo d'azienda oggetto del trasferimento costituisca un'entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un'attività economica, essenziale o accessoria. Analogamente l'art. 2112, quinto comma, cit. parla di "parte d'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata".

Il motivo del trasferimento, poi, ben può consistere nell'intento di superare uno stato di difficoltà economica.

La giurisprudenza esige così la ravvisabilità di un'entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all'esecuzione di una sola opera (Corte giustizia UE 24 gennaio 2002 in causa 51/00), ovvero di un'organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati

Federico Pirelli

(Cass. 10 gennaio 2004 n. 206).

Nel caso di specie la sentenza impugnata, liberamente e legittimamente ritenendo attendibile una consulenza tecnica di parte, ha accertato l'esistenza, prima del trasferimento, di un ramo d'azienda denominato "Costruzioni terra Italia", destinato alla progettazione, fabbricazione e posa a terra di tubi di grande diametro, a cui erano assegnati tra gli altri i lavoratori attualmente ricorrenti.

Questo accertamento, non infirmato dal fatto che dette attività possano essere state ostacolate dalla crisi delle commesse, non è censurabile nel giudizio di legittimità, nel quale i ricorrenti inutilmente perseguono una rivalutazione dei fatti, anche attraverso l'inserzione nell'atto di impugnazione di fotocopie di documenti, la cui produzione è vietata dall'art. 372 cod. proc. civ.

Col sesto motivo essi lamentano la violazione dell'art. 2112 cit. per mancato loro consenso al trasferimento del ramo d'azienda, ma il motivo è manifestamente infondato perché la disposizione non richiede il consenso dei lavoratori, da non confondere col potere di opporsi in sede giudiziale, ciò che essi hanno fatto col presente processo (Cass. 5 marzo 2008 n. 5932).

Rigettato il ricorso, le travagliate vicende normative e giurisprudenziali, anche a livello comunitario, relative alla nozione di ramo d'azienda, giustificano la compensazione delle spese processuali.

§
PQM

La Corte rigetta il ricorso e *compensa le spese.*

§
Così deciso in Roma il 9 aprile 2009

Il Consigliere estensore

Federico Bulli

Il Presidente

Giuseppe L. Bulli

Giemme New S.r.l.

Luise Parrella
IL CANCELLIERE



Depositato in Cancelleria



oggi, **8 GIU. 2009**

IL CANCELLIERE
Luise Parrella

**ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533**

